

# STATUTO

## TITOLO I

### **Denominazione - Sede**

Art. 1

E' costituita l'Associazione "Gruppo Trekking Impruneta" (abbreviato G.T.I.), con sede in Via della Croce, 39 – 50023 Impruneta (Firenze)

## TITOLO II

### **Scopo – Oggetto**

Art. 2

L'associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo la promozione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione dell'escursionismo attraverso la riscoperta e la difesa della natura; può promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi e con enti e istituzioni pubbliche e private, ogni azione inerente al proprio oggetto sociale, anche all'estero.

Art. 3

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'associazione assume i seguenti compiti:

- a) garantire i servizi di assistenza assicurativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori.

## TITOLO III

### **Soci**

Art. 4

Il numero degli associati è illimitato. L'adesione all'Associazione, così come il recesso sono liberi e volontari. Tutti possono essere iscritti e ammessi all'Associazione purchè animati dagli stessi intenti naturalistici, ne condividano gli scopi e siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione. Sono soci a tutti gli effetti coloro i quali si muniscono di tessera dell'associazione che ha validità annuale.

Art. 5

Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale la cui entità è determinata con delibera del Consiglio Direttivo.

## TITOTOLO IV

### **Recesso – Esclusione**

#### Art. 6

La qualifica di associato si perde per mancato rinnovo della tessera annuale, esclusione o decesso. In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, l'associato non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 7

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione, obbligo che grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

## TITOLO V

### **Fondo Comune**

#### Art. 8

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni mobili ed immobili, acquisiti con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

### **Esercizio sociale**

#### Art. 9

L'esercizio sociale va dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## TITOLO VI

## **Organi dell'Associazione**

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Revisore dei conti

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. E' invece previsto il rimborso delle spese sostenute, purchè debitamente documentate. Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative all'atto dell'assunzione dell'incarico.

## **Assemblee**

Art. 11

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 12

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore dei conti o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

#### Art. 13

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

#### Art. 14

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Alle assemblee è ammessa la partecipazione tramite delega ad altro Socio, che può rappresentare al massimo un solo Socio assente. Le delibere dell'Assemblea sono valide a maggioranza semplice su tutti i punti posti all'ordine del giorno, tranne che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei Soci presenti.

#### Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

### **Consiglio Direttivo**

#### Art. 16

Il Consiglio Direttivo è formato da un **minimo di 7 ad un massimo di 15 membri** scelti tra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo;
- c) compilare regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti inerenti all'attività sociale;

e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

### **Presidente**

Art. 17

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

### **Revisore dei conti**

Art. 18

Il Revisore dei conti viene eletto dall'Assemblea, congiuntamente ad un suo supplente. Il Revisore ed il suo supplente durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 19

Il Revisore dei conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

## **TITOLO VII**

### **Scioglimento**

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, sarà scelto un liquidatore tra gli associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione senza fini di lucro avente scopo analogo o affine o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

### **Norma di chiusura**

Art. 21

Per tutto quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.